



STUDIO ASSOCIATO PANNISCO

DI DOTT. PASQUALINO PANNISCO E DOTT. ANGELO PANNISCO

CONSULENZA DEL LAVORO

DOTT. PASQUALINO PANNISCO
Consulente del lavoro
Revisore legale

AVV. MELANIA LAZZARIN
Avvocato

DOTT. ANGELO PANNISCO
Consulente del lavoro

DOTT.SSA MARIA ELENA CRESPIAN
Abilitata Consulente del lavoro

Treviso, 5 dicembre 2016

**AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare n. 46 - 2016

Oggetto: ULTIME INDICAZIONI IN TEMA DI LAVORO ACCESSORIO

Il Ministero del lavoro, con la nota n. 20137/2016 e con le *Faq* pubblicate sul sito cliclavoro, è intervenuto per rispondere ai principali interrogativi in tema di lavoro accessorio, in seguito alle novità introdotte dal c.d. correttivo al *Jobs Act*.

1. Oggetto e destinatario della comunicazione

Le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente e analiticamente esposti.

La sede competente dell'INL dove inviare la comunicazione è quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l'adempimento dell'obbligo.

2. Peculiarità settore agricolo

La comunicazione per i datori di lavoro agricoli presenta contenuti parzialmente diversi rispetto a quella degli altri committenti. Può essere effettuata con riferimento a un arco temporale "*fino a tre giorni*" e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell'attività.

Fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione entro i 60 minuti precedenti nel caso di cambio del nominativo del lavoratore e del luogo della prestazione, nell'ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione (ad esempio per causa intemperie o mancata presentazione del lavoratore), le modifiche o variazioni devono essere inviate alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la giornata cui si riferiscono, non essendo necessario per l'imprenditore agricolo comunicare gli orari di inizio e fine dell'attività.

Nei casi di prestazioni superiori ai 3 giorni, è consentito mantenere nell'applicativo INPS l'attuale assetto, che consente all'imprenditore agricolo di effettuare un'unica registrazione per periodi non superiori a 30 giorni, in quanto solo la comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro soggiace a uno specifico obbligo di legge, che limita a un arco temporale di 3 giorni la durata della prestazione oggetto di comunicazione.

Se il prestatore di lavoro accessorio svolge l'attività per l'intera la settimana dal lunedì al venerdì, i committenti agricoli non devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per ciascun singolo periodo di 3 giorni, ma possono effettuare



un'unica comunicazione con la specifica indicazione di più periodi, ciascuno non superiore a 3 giorni, con puntuale indicazione, per ognuno di essi, della durata della prestazione, ossia il numero di ore per le quali il committente prevede di impiegare il lavoratore.

In caso di necessità di integrazione della dichiarazione di inizio di attività indirizzata all'Inps, non è necessario procedere a una nuova comunicazione alla sede territoriale dell'INL se l'integrazione non riguarda i dati oggetto della comunicazione già effettuata: in particolare nel settore agricolo non dovranno essere oggetto di ulteriore comunicazione all'INL i dati riguardanti il prolungamento orario della prestazione non essendo richiesta l'indicazione di inizio e fine attività.

3. Particolari modalità di svolgimento della prestazione

Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolge l'attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì i committenti non agricoli o professionisti possono effettuare una sola comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.

È sufficiente effettuare un'unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa se il prestatore svolge l'attività in un'unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00.

Nel caso di prestazione svolta in luoghi sempre diversi di consegna e prelievo di oggetti presso clienti/fornitori del committente, quale luogo di svolgimento della prestazione occorre indicare la sede della ditta committente e non i singoli tragitti.

4. Variazioni e/o modifiche

La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi:

- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'attività lavorativa;
- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
- se si anticipa l'orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
- se si posticipa l'orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell'inizio dell'attività lavorativa ulteriore;
- se il lavoratore termina anticipatamente l'attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione già comunicata.

In caso di necessità d'integrazione della dichiarazione di inizio di attività indirizzata all'Inps, non è necessario procedere a una nuova comunicazione alla sede territoriale dell'INL, laddove l'integrazione non riguarda i dati oggetto della comunicazione già effettuata, benché sia stata inviata all'Inps una comunicazione di integrazione.

5. Sanzioni

Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell'INPS né la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero, in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita.

Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell'obbligo di comunicare entro 60 minuti



dall'inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui all'articolo 49, comma 3, penultimo periodo, D.Lgs. 81/2015, e dà luogo, pertanto, all'applicazione della relativa sanzione.

6. Profili soggettivi

I soggetti che, pur in possesso di partita Iva, non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, Onlus etc.) e gli altri soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, ma devono provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell'Inps. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della L. 12/1979 possono effettuare le comunicazioni per conto dell'impresa, ferma restando l'indicazione anche nell'oggetto dell'*e-mail* del codice fiscale e della ragione sociale dell'impresa utilizzatrice dei *voucher*.

7. Nuovi indirizzi *mail* per la Regione Sicilia

Con nota n. 56044 del 3 novembre 2016, la Regione Sicilia ha comunicato i nuovi indirizzi di posta elettronica degli Ispettorati territoriali del lavoro a cui inviare le comunicazioni per lavoro accessorio:

- Ispettorato territoriale del lavoro di Agrigento: voucher.ispettorato.agrigento@regione.sicilia.it
- Ispettorato territoriale del lavoro di Caltanissetta: voucher.ispettorato.caltanissetta@regione.sicilia.it
- Ispettorato territoriale del lavoro di Catania: voucher.ispettorato.catania@regione.sicilia.it
- Ispettorato territoriale del lavoro di Enna: voucher.ispettorato.enna@regione.sicilia.it
- Ispettorato territoriale del lavoro di Messina: voucher.ispettorato.messina@regione.sicilia.it
- Ispettorato territoriale del lavoro di Palermo: voucher.ispettorato.palermo@regione.sicilia.it
- Ispettorato territoriale del lavoro di Ragusa: voucher.ispettorato.ragusa@regione.sicilia.it
- Ispettorato territoriale del lavoro di Siracusa: voucher.ispettorato.siracusa@regione.sicilia.it
- Ispettorato territoriale del lavoro di Trapani: voucher.ispettorato.trapani@regione.sicilia.it

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Pannisco